



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 99

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. - Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n.1234 del 22 luglio 2016 - Seconda Classe di azioni - Progetti di Sviluppo Locale. Comune di BIENO - "Completamento collegamento ciclopeditonale con il Tesino"- PROROGA TERMINE DI RENDICONTAZIONE.

L'anno duemilaventisei addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **09:45**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii. – Opere previste dal punto 2 b) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n.1234 del 22 luglio 2016 – Seconda Classe di azioni – Progetti di Sviluppo Locale. Comune di BIENO – *“Completamento collegamento ciclopedonale con il Tesino”*- PROROGA TERMINE DI RENDICONTAZIONE.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

Ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 9 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un *Fondo presso le Comunità* - di seguito definito FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - *alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali* per la promozione dello sviluppo locale attraverso due Classi di azioni congiunte, Adeguamento della qualità/quantità dei servizi e Progetti di Sviluppo Locale.

Con delibera della Giunta provinciale n. 1234 del 22/07/2016 *“Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss.mm.ii - Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo”* sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del Fondo Strategico Territoriale stabilendo che lo stesso fosse suddiviso in due Classi di azioni : la 1^a Classe, disciplinata dal p.to 2a dell'Allegato 1, promuove con risorse conferite dai Comuni opere per *“Adeguamento della qualità/quantità dei servizi”* mentre la 2^a Classe, disciplinata dal p.to 2b dell'Allegato 1, promuove con risorse attribuite dal bilancio provinciale opere per *“Progetti di sviluppo locale”*.

La succitata delibera assegna alla Comunità Valsugana e Tesino, quale riparto territoriale, Euro 3.478.371,55.- per progetti di sviluppo locale.

Con provvedimento di Giunta provinciale n. 2310 del 16/12/2016 *“Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 di data 22 luglio 2016: proroga termine approvazione schemi accordo di programma e definitiva concessione delle risorse assegnate”* vengono definitivamente concesse le risorse stabilite nella precedente deliberazione dando contestualmente atto che le stesse *“devono essere finalizzate ad investimenti con vita utile di almeno dieci anni”*.

Con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e Decreto del Presidente di Comunità n. 4 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Fondo Strategico territoriale di cui all'art.9 comma 2 quinquies della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.. Seconda Classe di Azioni -Progetti di Sviluppo locale. Accordo di programma ex art. 65 D.P. Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii.”* è stato approvato l'Accordo di programma contenente le opere oggetto del Fondo Strategico Territoriale 2^a Classe di azioni, gli importi previsti e gli adempimenti delle amministrazioni coinvolte. L'Accordo di programma è stato pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31/10/2017.

Con deliberazione n.196/2017 il Comitato Esecutivo della Comunità ha approvato le *“Modalità di attuazione dell'accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale”* fissando le procedure amministrative relative alle fasi di ammissione, concessione e rendicontazione delle opere nonché i termini vincolanti di natura finanziaria per accedere al fondo. Con successiva delibera di Comitato esecutivo n. 81 del 21/05/2020 sono stati aggiornati i criteri attuativi del Fondo e semplificati i termini assegnati, in particolare il termine finale, che dà termine fine lavori con termine di rendicontazione viene unificato in un'unica scadenza corrispondente alla data di rendicontazione.

Con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7 è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente, all'art. 13, che: *“Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in*

vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del Consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.”

Con delibera della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023 sono stati approvati criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma in materia di Fondo strategico territoriale.

Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 178 dd. 16.11.2023 avente ad oggetto “Fondo strategico territoriale: atto di indirizzo finalizzato all'aggiornamento del nuovo atto di programmazione, in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di Programma” è stata data disposizione alle responsabili del Settore ambiente ed edilizia abitativa e del Settore finanziario di elaborare una nuova proposta di Atto di programmazione, in sostituzione dell'Accordo di programma approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 21 del 27 luglio 2017 e ss.mm..

Con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino n. 32 dd. 23.11.2023 è stata approvata la modifica dell'atto di programmazione in attuazione dell'art. 13 della Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2023, in sostituzione dell'Accordo di programma, inserendo per il Comune di Bieno l'opera “*Completamento collegamento ciclopeditonale con il Tesino*”, con un importo complessivo dell'opera pari ad € 207.000,00.

Con decreto del Presidente della Comunità n. 109 di data 17/07/2025, è stato concesso al Comune di Bieno, un contributo di € 157.837,50 pari al 76,25% della spesa ammessa di € 207.000,00, per la realizzazione dell'opera “*Completamento collegamento ciclopeditonale con il Tesino*”, fissando contestualmente i termini previsti dalle disposizioni attuative.

Con il medesimo è stato anche fissato al 20/06/2026, il termine per la presentazione della rendicontazione dell'opera, secondo le disposizioni della delibera di Comitato esecutivo n. 153/2024, che ha aggiornato i criteri attuativi del Fondo Strategico 2a Classe di Azioni.

Con determina del Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia abitativa della Comunità n. 605 del 05/08/2025, sono stati disposti la quantificazione e l'impegno di spesa a seguito della concessione del finanziamento per l'intervento in oggetto.

Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 153 dd. 10.12.2024 avente ad oggetto “*Fondo Strategico territoriale di cui all'art.9 comma 2 quinquies della L.p. n. 3/2006 e ss.mm.ii. - Aggiornamento delle modalità di attuazione del Fondo*”, sono stati nuovamente aggiornati i criteri attuativi del Fondo Strategico 2a Classe di Azioni ed in particolare è stato disposto che il beneficiario del finanziamento possa richiedere una proroga del termine in parola per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso, per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze. Dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di 1 (un) anno. Per i beneficiari che non si sono avvalsi delle eventuali ulteriori proroghe per un periodo complessivo massimo di un anno rispetto al termine di avvio delle procedure di affidamento, è possibile richiedere una proroga aggiuntiva relativamente al termine di rendicontazione della durata massima di un anno; le richieste vanno inoltrate entro la scadenza originariamente fissata ed eventualmente già prorogata.

Il Comune di Bieno, con nota prot. in ingresso n. 7102-A dd. 11/06/2026, ha chiesto una proroga di un anno del termine per la presentazione della rendicontazione fino al 20/06/2027, per le motivazioni di seguito riportate che hanno portato ad un ritardo nell'esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- *l'area oggetto dei lavori è stata interessata da un considerevole intervento di pulizia dell'alveo del torrente Chieppena promosso dal Servizio Bacini Montani a seguito del quale sono state realizzate diverse linee di teleferica; per motivi di sicurezza non si poteva procedere con la consegna dei lavori.*

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la richiesta possa essere accolta e si dà atto che il nuovo termine per la rendicontazione delle opere è fissato al 20/07/2027, termine ulteriormente prorogabile.

Richiamati gli atti in premessa citati;

Visti:

- La Legge Provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" e ss.mm.ii.;
- La deliberazione della Giunta provinciale n. 496 dd. 24 marzo 2022 "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma".
- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42) e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 di data 28.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 3 del 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
- il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino" e s.m.i..

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto non necessita il parere di regolarità contabile.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", espresso in forma digitale ed allegato alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente,

DECRETA

1. di accogliere la richiesta presentata dal Comune di BIENO e di concedere al comune medesimo la proroga del termine per la rendicontazione dei lavori di *“Completamento collegamento ciclopedonale con il Tesino”*, per le motivazioni meglio espresse in premessa e di fissare il nuovo termine al **20 giugno 2027**;
2. di dare atto che il nuovo termine è ulteriormente prorogabile secondo le modalità fissate dai criteri attuativi allegati al decreto del Presidente della Comunità n. 153/2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;*
- *in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i>		IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.